

STATUTO

Art. 1 Costituzione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione che assume la denominazione di associazione sportiva dilettantistica SHAMADI - YOGA E MEDITAZIONE. La stessa potrà usare la denominazione abbreviata di SHAMADI a.s.d.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Ancona, Via Ciavarini n° 11.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata.

Art. 4 Finalità - Oggetto

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fini di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di fini collettivi

L'associazione ha quale scopo lo studio dello Yoga Evolutivo finalizzato allo sviluppo armonico umano tramite processi individuali e di gruppo.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione si propone di:

promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina legate allo yoga;

organizzare manifestazioni connesse al proprio scopo in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività connesse allo sviluppo armonico della persona;

studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello yoga;

gestire impianti, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

indire corsi di avviamento all'attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori del settore connesso allo yoga;

organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci.

Art 5 Soci Fondatori e ordinari

Possono essere ammesse in qualità i socio tutte le persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni che abbiano scopi attinenti a quelli dell'Associazione.

I soci dell'Associazione possono essere:

1. fondatori,
2. ordinari.

Sono soci fondatori quelli che risultano dall'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri soci le prerogative di soci fondatori. I soci fondatori non sono tenuti al pagamento di quote annuali, sono eleggibili a cariche sociali e partecipano con voto deliberante all'assemblea dei soci.

Art. 6 Iscrizione a Socio

Chiunque si riconosca nei fini dell'Associazione può proporre domanda di ammissione in qualità di socio ordinario. Sulla domanda decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio. I soci ordinari dovranno versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio direttivo, potranno essere eletti a cariche sociali e partecipano, con voto deliberante all'Assemblea dei soci, hanno diritto al voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Decesso Recesso e Radiazione del Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o radiazione.

I soci hanno diritto di recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta diretta al Presidente. Il recesso avrà efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione del recesso.

La radiazione dei soci può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità, gravi azioni contrarie allo statuto, agli eventuali regolamenti interni e per indegnità.

Sulla radiazione, decadenza e cessazione dei soci, decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Art. 8 Ammissione dei Soci

I soci ammessi sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.

Art. 10 Assembla

L'assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione.

Hanno diritto al voto i soci fondatori e soci ordinari maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato

La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, tramite convocazione scritta o l'affissione dell'avviso in bacheca della sede.

Essa indicherà la sede, la data, l'ora, l'ordine del giorno, eventualmente anche per la seconda convocazione. Il Presidente ha diritto al voto.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria

Le assemblee – ordinaria e straordinaria - sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti la maggioranza dei soci. Le assemblee in seconda convocazione sono validamente costituite quando è presente almeno il presidente e un socio fondatore, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qual volta ne facciano richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo,
2. approva il rendiconto economico e finanziario come predisposti dal Consiglio Direttivo;
3. procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio direttivo ed eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
5. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea in sede straordinaria:

1. delibera le modificazioni del presente statuto;
2. delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
3. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutegli dalla legge e dallo statuto. E' composto da un numero variabile di soci fondatori, da 3 (tre) a 9 (nove), secondo le delibere di volta in volta assunte dall'assemblea dei soci, all'atto della nomina. Esso dura in carica per il tempo fissato dall'assemblea anche sino a revoca o dimissioni. In seno al Consiglio direttivo viene nominato un Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica e consegnata almeno otto giorni prima della adunanza .

Eccezionalmente a giudizio del Presidente può essere fatta per gravi ed urgenti necessità per mezzo del telefono.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre potrà, se lo ritiene opportuno, emettere regolamenti vincolanti ed obbligatori per tutti i soci, ed ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero (uffici, rappresentanze, centri di ricerca, ecc..). Esso fisserà annualmente le quote associative, a carico dei soci ordinari, e le modalità di versamento delle quote stesse.

Art. 12 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, è Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Nello specifico:

- cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- delega, se lo ritiene opportuno, i poteri di firma, stabilmente o temporaneamente, ad altri componenti del Consiglio stesso;
- nomina procuratori e collaboratori, anche tra non associati, stabilendo i poteri e i compensi spettanti agli stessi;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Art. 13 Responsabilità del Presidente

Ferme restando le responsabilità del Presidente menzionate dall'art.12 del presente statuto nonché quelle attribuitegli dalla legge, il Presidente non risponderà in alcun modo dell'operato dei singoli soci qualora lo stesso non rientri nelle competenze e nelle mansioni che gli vengono affidate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci e qualora le stesse esulino dalla sfera di competenza loro riconosciuta dalla legge e dagli ordini professionali. In questo ultimo caso i soci risponderanno personalmente del loro operato sia nei confronti dei membri dell'Associazione che nei confronti dei terzi.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato:

1. da ogni bene mobile o immobile acquisito dall'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
3. da eventuali donazioni e lasciti di qualsiasi natura.

Art. 15 Entrate

Le entrate dell'Associazione finalizzate alla gestione corrente sono rappresentate

1. Dalle quote contributi degli associati
2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
3. eredità donazioni e legati;
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'abito dei fini statuari;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

in ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

Art. 16 Rendiconto

L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere per ciascun esercizio un rendiconto economico e finanziario che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno potrà nominare un Collegio dei revisori dei Conti composto da tre membri. Al Collegio spetterà il controllo di legittimità sull'operato del Consiglio Direttivo; durerà in carica tre anni ed i membri saranno rieleggibili.

Sempre l'Assemblea potrà, su proposta del consiglio Direttivo, nominare anche tra non soci, comitati scientifici, stabilendo la durata in carica ed il numero dei componenti di ciascun comitato, nonché fissando il compenso spettante agli stessi.

Art.18 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione; con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione

Art. 19 Rimborso spese

Tutte le cariche previste dal seguente statuto sono gratuite, salvo il diritto al rimborso spese sostenute per ragioni di ufficio, purché regolarmente documentate.

Art. 20 Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla assemblea ordinaria secondo le modalità previste dall'art. 10.

L'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 21 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea anche tra i soci ordinari; essi giudicheranno senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.